

Al Presidente del Consiglio comunale di Piano di Sorrento
Dott. Luigi Maresca

Oggetto: RICHIESTA CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti, Consiglieri comunali di Piano di Sorrento, iscritti al gruppo *In primo...Piano*:

Visto l'art. 39 comma del D. LGS. N. 267/2000

Visto l'art. 12 comma 4 dello Statuto comunale

Chiedono

alla S.V. Ill.ma di provvedere alla convocazione del Consiglio comunale nei termini fissati dalla richiamata normativa, onde consentire la trattazione del seguente argomento: *“Ordine del giorno per chiedere al Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Presidente del Consiglio Regionale della Campania ed all'intero Consiglio Regionale della Campania la abrogazione dell'art. 52 comma 5 lettera a) e b) della L.R. n. 1/2012 – Modifica art. 6, comma 7 e 9 della L.R. n. 19/2001”*.

Si allega alla presente proposta di deliberazione.

Distinti saluti

Piano di Sorrento,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PIANO DI SORRENTO

I sottoscritti, Consiglieri comunali di Piano di Sorrento, iscritti al gruppo *In primo...Piano*:

Visto l'art. 43 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000

Visto l'art. 20 comma 8 dello Statuto comunale

Visti gli artt. 44, 52 e ss. del Regolamento per le adunanze del Consiglio comunale

Propongono al Consiglio comunale l'adozione della seguente delibera:

OGGETTO: “Ordine del giorno per chiedere al Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Presidente del Consiglio Regionale della Campania ed all'intero Consiglio Regionale della Campania la abrogazione dell'art. 52 comma 5 lettera a) e b) della L.R. n. 1/2012 – Modifica art. 6, comma 7 e 9 della L.R. n. 19/2001”

Il Consiglio comunale di Piano di Sorrento

Premesso:

- Che gli artt. 6 e ss. della legge regionale n. 19 del 28 novembre 2001 nel dettare norme in materia di parcheggi pertinenziali ha esteso la portata della L. n. 122/1989, introducendo la possibilità di realizzare gli stessi anche su aree libere e cioè non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici;
- Che negli anni la richiamata normativa ha subito una serie di interventi correttivi ed in particolare ai sensi dell'articolo art. 49, comma 10, della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16 è stata soppressa l'originaria previsione di deroga espressa alla normativa dettata dalla L.R. n. 35/1987, prevista all'art. 9;
- Che, tuttavia, da ultimo il legislatore regionale con due interventi distinti, dapprima con l'art. 2 della L.R. n. 5/2011 e poi, più recentemente con l'art. 52 comma 5 lettera b) della L.R. n. 1 del 27 gennaio n. 2012 ha provveduto a riscrivere il richiamato art. 9 della L.R. n. 19/2001 nel seguente modo: *“Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35”*;
- Che, inoltre, sempre alla luce delle modifiche introdotte con il cennato art. 52 comma 5, ed in particolare con la lettera a), risulta modificato anche il regime sanzionatorio previsto all'art. 6 comma 7, in caso di mancata vendita in regime di pertinenzialità, atteso che la norma ora così recita: *“Il permesso di costruire di cui al comma 2 scade decorsi 36 mesi dal suo rilascio. La mancata vendita in regime di pertinenzialità dei posti auto di cui al comma 2 costituisce, per la relativa parte dell'opera, difformità totale dal titolo edilizio e, in tale caso, si applicano le sanzioni amministrative previste dal DPR 380/2001.”*, dal che si deduce che è venuto meno il termine di mesi 36 per la vendita dei box realizzati in regime di pertinenzialità.

Considerato:

- che, anche alla luce dei dati forniti dall'Ufficio tecnico comunale, l'impatto sul nostro territorio della L. 19/2001, già prima della modifica della stessa introdotta dall'art. 52 comma 5 della L.R. n. 1/2012 ha avuto effetti molto preoccupanti;
- che, pertanto, appare necessario adottare urgenti iniziative sia per evitare ulteriori aggressioni del territorio, sia per evitare che la proprietà dei box realizzati resti senza scadenza alcuna nella disponibilità di chi li ha costruiti, circostanza che altera ulteriormente il mercato immobiliare oltre a creare danni al patrimonio comunale che non potrebbe procedere alla loro acquisizione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.

Tutto ciò premesso e considerato:

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto – e ritenuta la propria competenza;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione avente il seguente esito..... ,

DELIBERA

Il Consiglio Comunale di Piano di Sorrento, nel fare proprio quanto sopra premesso e nel ribadire la volontà di salvaguardare il proprio territorio da interventi edilizi non organici e non programmati, chiede al Presidente della Giunta Regionale Campania, al Presidente del Consiglio Regionale della Campania ed all'intero Consiglio Regionale della Campania di porre in essere le necessarie determinazioni al fine di addivenire ad una immediata abrogazione dell'art. 52 comma 5 lettere a) e b) della L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012.

Invita altresì il Sindaco affinché promuova presso le Amministrazioni degli altri Comuni della Penisola sorrentina, l'approvazione del presente deliberato .

Piano di Sorrento,